



GUN 24/2025

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 05.11.2025 perveniva, referto gara da parte degli ufficiali di gara, denominata "1° Prova di selezione ai Camp. It. 3° Cat. Singolo - Boccette" svoltasi presso Tex Master in Provincia di Reggio Emilia nei giorni del 01-02 novembre 2025 in cui veniva riportato: "*[omissis] Antonio Lucano [omissis] il suddetto giocatore, non terminava l'incontro, offendeva pesantemente anche con minacce verbali ad alta voce alla presenza di diversi giocatori, il sig. Ascari Oreste, che in quel momento fungeva da arbitro, accusandolo di aver preso una misurazione in modo scorretto, e di aver favorito il proprio avversario [omissis]*";

Considerato che:

l'art. 29 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta della sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi";





l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "*[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]*";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "*[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]*";

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "*I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale*";

questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del tesserato LUCANO Antonio che oltre ad avere insultato l'arbitro dell'incontro, davanti molto pubblico, ha abbandonato la manifestazione, ponendo in essere un comportamento non scusabile ed non esente di sanzioni.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del suddetto tesserato nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il giocatore succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]... i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*", nonché l'art. 33 su





riportato.

V'è da sottolineare, inoltre, che il tesserato LUCANO Antonio è stato più volte ripreso dai Direttori di gara, ma nonostante tutto lo stesso, imperterrito, ha continuato nelle sue modalità antisportive arrivando, addirittura, ad accusare l'arbitro di avere favorito un giocatore e di poi abbandonare l'incontro.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 – 29 - 32 - 33 - 42 – 44 – 45 - 46 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà,:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 – 29 - 32 - 33 - 44 – 46 del Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore LUCANO Antonio al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 - 32 - 33 - 46 del Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il tesserato LUCANO Antonio a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato LUCANO Antonio la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta LUCANO Antonio nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta LUCANO Antonio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi





dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 05 novembre 2025

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

